

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Definizione delle entrate	Pag. 3
Art. 3	Regolamentazione delle entrate	Pag. 3
Art. 4	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	Pag. 4
Art. 5	Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	Pag. 4

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE		
Art. 6	Forme di gestione delle entrate	Pag. 4
Art. 7	Soggetti responsabili delle entrate	Pag. 4

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI		
Art. 8	Attività di verifica e controllo	Pag. 5
Art. 9	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	Pag. 6
Art. 10	Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali	Pag. 6
Art. 11	Sanzioni e Interessi	Pag. 7

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI		
Art. 12	Contenzioso e tutela giudiziaria	Pag. 7
Art. 13	Autotutela	Pag. 8

Capo V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE (o concordato preventivo)		
Art. 14	Presupposto e ambito di applicazione	Pag. 8
Art. 15	Attivazione del procedimento	Pag. 9
Art. 16	procedura a iniziativa d'ufficio	Pag. 9
Art. 17	procedura a iniziativa del contribuente	Pag. 9
Art. 18	Effetti dell'invito a comparire	Pag. 10
Art. 19	Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio	Pag. 10
Art. 20	Perfezionamento del concordato	Pag. 11
Art. 21	Effetti del concordato	Pag. 11
Art. 22	Riduzione delle sanzioni	Pag. 12

Capo VI – RAVVEDIMENTO		
Art. 23	Semplificazione attività di accertamento, riduzione dei costi	Pag. 12
Art. 24	Autodenuncia del contribuente	Pag. 13

Capo VII - RISCOSSIONE E RIMBORSI		
Art. 25	Forma di riscossione volontaria	Pag. 13
Art. 26	Rimborsi	Pag. 14
Art. 27	Compensazione	Pag. 14
Art. 28	Forme di riscossione coattiva	Pag. 15
Art. 29	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	Pag. 15
Art. 30	Sospensione o differimento dei versamenti	Pag. 15
Art. 31	Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali	Pag. 16

Capo VIII – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE		
Art. 32	Rapporti tra il Comune e il contribuente	Pag. 16
Art. 33	Diritto di interpello	Pag. 17

Capo IX - NORME FINALI E TRANSITORIE		
Art. 34	Norme finali	Pag. 18
Art. 35	Entrata in vigore	Pag. 18

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti specifici fissati dalla legge statale.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione di nuove tariffe e aliquote entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, quelle vigenti si intendono prorogate di anno in anno.
3. In presenza di incrementi nei costi dei servizi o qualora, per ragioni di copertura dei costi, si renda necessario variare la quota del costo del servizio da porre a carico dell'utenza, rispetto a quanto preventivato in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare, durante l'esercizio, le tariffe ed i prezzi pubblici. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo ai sensi del comma 1-bis, art. 54 del D.Lgs n. 446/1997.
4. Di ogni variazione è comunque data informazione ai contribuenti e utenti in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche e elettroniche.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n. 133
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, efficacia, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, se non nei limiti della spesa occorrente per la predisposizione ed il recapito degli avvisi di pagamento, da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d. dispone i rimborsi;
 - e. partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
 - f. esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
 - g. in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolare attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto, autorizza il concessionario a concedere la rateizzazione;
 - h. compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i. assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.
3. In ogni caso il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umani e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di accertamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o comunicazione ovvero sussistano incertezze sui versamenti eseguiti, ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.
5. La Giunta comunale, annualmente, predispone un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi, tenuto conto dell'attività obbligatoria del predetto Ufficio e le risorse personali e strumentali disponibili. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti, che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 10 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. I termini di cui al comma precedente si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 01/01/2007, pertanto tutti i rapporti che alla data del 01/01/2007 saranno già esauriti non soggiacciono ai nuovi termini previsti.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
5. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

6. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.
7. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni. In nessun caso il messo notificatore può farsi sostituire e/o rappresentare da altri soggetti.
8. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

Art. 11 - Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi numero 471, 472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981 (Modifica al sistema penale).
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.
3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 01/01/2007, sia per i provvedimenti sanzionatori che per i rimborsi. In assenza di tale determinazione si applicherà un tasso di interesse pari al saggio legale.
4. Fino al 31/12/2006 trova invece applicazione la vecchia normativa.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 12 - Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del comune delegati dal Sindaco.
2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 13 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a. all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - b. errore di persona o di soggetto passivo;
 - c. prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
 - d. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - f. errore sul presupposto del tributo;
 - g. evidente errore logico;
 - h. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE (o concordato preventivo)

Art. 14 - Presupposto e ambito di applicazione

1. L'accertamento dei tributi può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le disposizioni del presente capo.
2. Il ricorso all'accertamento in adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.
3. E' obbligo del Responsabile del Servizio compiere un'attenta valutazione del rapporto benefici-costi derivante dall'attivazione del procedimento, tenuto conto della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, nonché degli oneri da sostenere e del rischio di rigetto di un eventuale ricorso.

Art. 15 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato a iniziativa dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, ovvero su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'atto di accertamento.

Art. 16 - Procedura a iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio competente del tributo, prima dell'invio dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente a comparire per l'eventuale definizione del rapporto tributario mediante l'attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione. L'invito a comparire, da trasmettere, nel rispetto della privacy, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica a norma di legge, deve contenere in modo chiaro ed esplicito:
 - a. gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b. il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Il contribuente può richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi e/o annualità diverse da quelle per le quali l'Ufficio ha emesso l'invito a comparire.
3. La richiesta di chiarimenti, l'invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico da parte dell'Ufficio nell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento non costituisce invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione di cui al precedente comma 1).
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito dell'Ufficio, non è obbligatoria e quindi non sanzionabile. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto dal Responsabile con apposito verbale, senza fornire ulteriori comunicazioni al contribuente.
5. La mancata adesione all'invito non pregiudica al contribuente la facoltà di chiedere l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dopo notifica dell'atto d'imposizione.

Art. 17 - Procedimento a iniziativa del contribuente

1. Il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 16, può trasmettere, prima dell'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di addivenire all'adesione dell'avviso di accertamento, indicando il proprio recapito o del suo legale rappresentante. La richiesta, esposta in modo chiaro ed univoco, deve contenere gli elementi a sostegno dell'attivazione della procedura di accertamento con adesione.
2. Il termine per l'impugnazione è sospeso per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente; si applica, inoltre, la sospensione dei termini feriali prevista dalla legge 742 del 7 agosto 1969.
3. Il Funzionario Responsabile provvede, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, ad invitare il contribuente a comparire anche in via telematica o telefonica.
4. Qualora il Responsabile del tributo valuti l'opportunità di non aderire alla richiesta del contribuente deve comunicare allo stesso, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, il rigetto dell'istanza specificando i motivi per i quali ritiene non applicabile il ricorso all'accertamento con adesione. Dalla ricezione della comunicazione di rigetto dell'istanza riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno di invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. L'interessato può richiedere il differimento della composizione non oltre trenta giorni, con istanza debitamente motivata da far pervenire almeno una settimana prima della data di presentazione. Al responsabile del tributo compete, sulla base dell'istanza motivata, accordare il nuovo invito, dandone comunicazione al contribuente.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte. Se l'impugnazione interviene dopo l'avvio del procedimento comporta la rinuncia all'istanza di definizione.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in verbale da parte del Responsabile del Tributo.

Art. 18 - Effetti dell'invito a comparire

1. A seguito della comparizione del contribuente o del suo legale rappresentante munito di apposita delega e del contraddittorio instaurato tra lo stesso ed il Funzionario responsabile del tributo viene redatto apposito verbale in cui si indicano le operazioni effettuate, le dichiarazioni rese dalle parti, i documenti presentati e quanto altro emerso durante lo svolgimento del procedimento.
2. Qualora l'accertamento venga concordato con il contribuente viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione, sottoscritto dal contribuente o suo legale rappresentante e dal Funzionario Responsabile del tributo. Nell'atto devono essere riportati gli elementi e le motivazioni, anche con richiamo alla documentazione in atti, su cui si basa la definizione nonché la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza dell'accertamento.
3. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente, quella dell'atto di definizione di cui al precedente comma viene rilasciata al contribuente solo dopo aver ricevuto la quietanza di pagamento ovvero aver ricevuto la documentazione della prestazione della garanzia nel caso di pagamento rateale.
4. Se il contribuente non provvede ad effettuare il pagamento o presentare la garanzia richiesta, l'iter procedurale s'intende concluso con esito negativo e l'Ufficio può proseguire la sua ordinaria attività di accertamento.

Art. 19 - Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

1. L'Ufficio, in presenza di situazione che renda opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento in contraddittorio, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b) del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
2. In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, la misura delle sanzioni applicabili sono ridotte della metà rispetto a quelle previste nell'ipotesi di adesione all'accertamento, ovvero pari ad un ottavo del minimo editale.

3. Ai contenuti dell'invito, il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione al competente Ufficio Tributi e previo versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
6. Il funzionario responsabile del tributo può concedere il pagamento rateale delle somme dovute dal contribuente che aderisce ai contenuti dell'invito al contraddittorio, nei casi e secondo le modalità di cui al successivo articolo 31.

Art. 20 - Perfezionamento del concordato

1. La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento della somma dovuta da effettuarsi, con le modalità indicate nell'atto di riferimento, entro il termine di venti giorni.
2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio competente le quietanze dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, successivamente, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Relativamente alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, che attualmente viene riscossa tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, interessi e sanzioni pecuniarie) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme concordate secondo le modalità di cui al successivo articolo 31, ovvero, la sospensione del pagamento degli avvisi di accertamento con adesione fino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura del tasso legale stabilito annualmente. Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporta la perdita del diritto a beneficiare delle agevolazioni e riduzioni previste dall'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 21 - Effetti del concordato

1. Il perfezionamento del procedimento comporta la definizione del rapporto tributario che ha costituito oggetto del procedimento.
2. L'accertamento con adesione non è soggetto né ad impugnazione da parte del contribuente, né a modifica da parte dell'ufficio. Tuttavia l'intervenuta definizione non preclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, quest'ultima perde efficacia dal momento del perfezionamento del concordato

Art. 22 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito del perfezionamento del concordato, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di $\frac{1}{4}$ del minimo previsto dalla Legge.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del contribuente che non proponga ricorso contro l'atto di accertamento e non formuli istanza di accertamento con adesione, e che provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute tenendo conto della riduzione, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento.
3. Se l'adesione riguarda tributi o annualità a cui l'accertamento è stato esteso per iniziativa del contribuente ai sensi dell'art. 16 comma 2°, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse sono ridotte ad un ottavo del minimo previsto dalla legge.

CAPO VI – RAVVEDIMENTO

Art. 23 - Semplificazione dell'attività di accertamento, riduzione dei costi

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento, ridurre i costi e accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di accertamento è facoltà del Comune predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di accertamento.
2. L'elenco comprendente le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo di trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, quali manifesti, comunicati a mezzo stampa e simili. Ai contribuenti interessati sarà data tempestiva comunicazione scritta dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.
3. E' facoltà del contribuente prevenire l'accertamento, pagando, entro il periodo di pubblicazione dell'elenco, un importo pari alla somma:
 - a. del tributo dovuto a titolo di imposta;
 - b. degli interessi legali calcolati dal giorno della scadenza, applicando il tasso legale;
 - c. delle sanzioni per ritardato o omesso versamento, applicando le riduzioni stabilite dalla normativa in materia.
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in fotocopia perfettamente leggibile, entro 30 giorni dal pagamento, al fine di precludere l'azione di accertamento.
5. Il contribuente, anche se non compare nell'elenco di cui al comma 1°, ha la facoltà di avviare autonomamente la procedura di ravvedimento operoso, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge, pagando quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni e dandone comunicazione scritta all'Ufficio Tributi, allegandovi copia del versamento effettuato.

Art. 24 - Autodenuncia del contribuente

1. Prima dell'avvio di qualsiasi attività ispettiva o di controllo da parte degli uffici comunali, il contribuente che non abbia provveduto agli adempimenti previsti dalle leggi in materia di tributi locali può presentare autodenuncia indicante:
 - a. il tributo oggetto di denuncia;
 - b. i dati identificativi del contribuente;
 - c. la tipologia di trasgressione commessa (mancato, parziale o tardivo pagamento, omessa denuncia ecc.);
 - d. gli elementi posti alla base di calcolo del tributo interessato.
2. Per il perfezionamento del ravvedimento e la conseguente riduzione delle sanzioni si fa rinvio all'art. 13 D.Lgs n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il contribuente in sede di autodenuncia e di ravvedimento può chiedere che l'Ufficio Tributi provveda alla liquidazione immediate delle somme dovute anche per gli anni pregressi ancora accertabili, evitando l'emissione di atti di accertamento. In questo caso dovrà provvedere al pagamento delle somme a debito a titolo di imposta, interessi e sanzioni entro i termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio con apposito provvedimento di recupero degli importi a debito per i periodi pregressi. Per tali periodi, essendo decorso il termine di un anno dall'omesso versamento o denuncia e non potendosi applicare le riduzioni previste in materia di ravvedimento operoso, il contribuente sarà tenuto al pagamento delle sanzioni nella misura stabilita dalla legge in materia di accertamento.

CAPO VII - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 25 - Forme di riscossione volontaria

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.
5. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
6. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.

7. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 26 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
4. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art. 27 - Compensazione tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione di tipo verticale nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.
2. La compensazione è definita "verticale" quando riguarda diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
3. Il contribuente, può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del Comune, solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 Codice Civile, ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente.
4. La compensazione verticale è disposta dal funzionario responsabile tra diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
5. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
6. Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributo, di sanzioni o di interessi.
7. Il contribuente può chiedere che sia dichiarata l'estinzione totale o parziale di un'obbligazione tributaria, per compensazione con il diritto al rimborso del medesimo tributo.
8. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, una istanza di compensazione indirizzata al funzionario responsabile del tributo.
9. Nell'istanza dovranno chiaramente essere indicati:
 - i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente;
 - il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - il credito vantato, con la distinzione fra tributi, sanzioni ed interessi;
 - gli anni di competenza od i diversi periodi di riferimento degli importi di cui ai due punti precedenti;
 - il termine di scadenza del pagamento del tributo;
 - l'affermazione di non avere domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

10. Il funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente e corretti gli errori di calcolo eventualmente riscontrati, comunica al contribuente, entro 30 giorni, l'esito dell'istanza di compensazione.
11. Ricevuta la comunicazione dell'ufficio, il contribuente procede alla compensazione, versando le eventuali differenze dovute.
12. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di riscossione mediante ruolo.
13. Nel caso che la compensazione effettuata risulti inesatta, il Comune recupererà le somme indebitamente compensate con provvedimento sanzionatorio.

Art. 28 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni (ruolo), ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (atto d'ingiunzione).
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Il funzionario responsabile del tributo, con proprio provvedimento, può autorizzare il Concessionario della Riscossione a riscuotere le somme iscritte a ruolo coattivo anche in forma dilazionata, secondo le modalità comunemente utilizzate dallo stesso concessionario e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 29 - Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi è rappresentato da:
 - a. € 2,07 per l'ICI;
 - b. € 1,00 per le altre entrate, salvo diversa disposizione della normativa specifica.
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo e o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.
4. Il limite di esenzione di cui al comma 3 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 30 - Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

Art. 31 - Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602 del 1973, l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo d'importo superiore a € 200,00, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo il seguente prospetto:
 - da € 201,00 a € 1.000,00, fino a 12 rate mensili;
 - da € 1.001,00 a € 5.000,00, fino a 36 rate mensili;
 - da € 5.001,00 a € 10.000,00, fino a 48 rate mensili;
 - da € 10.001,00, fino a 72 rate mensili.
2. Sulle somme dovute, vengono applicati gli interessi legali.
3. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore ad euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.
4. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c. il carico non può più essere rateizzato.
6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
7. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.

CAPO VIII – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 32 - Rapporti tra Comune e contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune instaura rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti normativi.
2. E' obbligo del Comune pubblicizzare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i dati e le notizie strumentali agli adempimenti medesimi, le esenzioni, le agevolazioni, anche attraverso sistemi informativi automatizzati.
3. Il Comune fornisce al contribuente che lo richiede i modelli di dichiarazione e in generale qualsiasi modello concernente le entrate locali.

Art. 33 - Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.
3. Le domande devono avere per oggetto casi concreti concernenti la posizione personale dell'istante.
4. Il contribuente deve proporre l'interpretazione che ritiene più appropriata al caso di specie. Non sono ammesse istanze che non contengano l'indicazione chiara della soluzione proposta.
5. La richiesta deve precedere qualsivoglia azione od attività, da parte dell'istante, sulla fattispecie sottoposta all'Amministrazione.
6. Il funzionario responsabile formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri 30 giorni qualora la risposta richieda un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici; di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
7. Si applica la sospensione feriale dei termini, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
8. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.
9. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
10. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.
11. Fatto salvo il pagamento dell'imposta dovuta, non sono irrogate sanzioni né applicati interessi di mora, relativamente al singolo caso tributario sollevato con l'interpello, se il contribuente non ha ricevuto la comunicazione della risposta nei termini di cui al comma 6.
12. Se la risposta del Comune, ancorché formulata in termini, giunge a conoscenza dell'istante oltre il termine di cui al comma 6, e la decisione presa è difforme dall'interpretazione indicata dal contribuente, non si applicano sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta ed oltre la scadenza del termine medesimo.

- 13.** Il Comune può modificare il proprio orientamento rispetto alle risoluzioni già comunicate al contribuente qualora intervengano evoluzioni nell'interpretazione della norma oggetto dell'istanza ovvero cambiamenti di orientamento della giurisprudenza. In tal caso non saranno applicabili sanzioni ed interessi, né si potrà procedere al recupero della maggiore imposta, per le violazioni eventualmente commesse dal contribuente, fino all'avvenuta comunicazione del mutamento, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a meno che le circostanze obiettive sopravvenute siano state nascoste o taciute dall'istante.

CAPO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Norme finali

- 1.** Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione il Comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni regolamentari concernenti i singoli tributi.
- 3.** E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
- 4.** Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
- 5.** Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
- 6.** Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 35 - Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
- 2.** Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
- 3.** Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.